



## TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

### - SEZIONE PENALE DIBATTIMENTALE -

Il Giudice Monocratico, Dott. Paolo Pirruccio

**visto** il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il quale, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 83, comma 6, è stato disposto quanto segue:

*«6. Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. [...]»;*

**visto** il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, con il quale, all'art. 36, si è disposto quanto segue:

*« 1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. [...]»*

*2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020. »;*

**visto** il decreto legge 30 aprile 2020, n. 28 che, all'art. 3, comma 1, lett. i), ha previsto che all'articolo 83 sopra citato siano apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:

*« i) ovunque ricorrano nell'articolo, le parole «30 giugno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2020». »;*

**visto** il decreto n. 1267/20 emesso, in attuazione della disposizione sopra citata, dal Presidente del Tribunale in data 7 maggio 2020, con il quale sono state elencate le tipologie di processi da trattare nel **periodo 12 maggio – 31 luglio 2020**;

**visto** il proprio ruolo di udienza del **27 maggio 2020**;

**rilevato** che ha avanzato istanza di trattazione il difensore della parte civile nel **processo n. 1647/2016 R.G.T. - n. 5223/2015 R.G.N.R.**;

**ritenuto**, tuttavia, che l'istanza di trattazione predetta non possa essere accolta provenendo essa da parte non legittimata in tal senso;

rilevato che, infatti, il decreto Presidenziale n. 1267/2020 (pag. 27) prevede (lett. g)) la trattazione dei «**processi per esame imputato e discussione con imputati liberi solo su richiesta dei difensori**»;

rilevato che il rinvio delle udienze, a data successiva al 31/07/2020, ad opera del citato decreto Presidenziale, trova fondamento nell'art. 83, comma 7, lett. g), del decreto legge n. 18/2020, conv. con modif. in legge n. 27/2020, laddove si precisa che il rinvio è consentito «*con le eccezioni indicate al comma 3*» dello stesso art. 83;

ritenuto che, pertanto, l'espressione «**solo su richiesta dei difensori**» si riferisce, all'evidenza, ai difensori degli imputati (non essendo neppure menzionate le parti civili), così come peraltro già previsto dall'art. 83, comma 3, lett. b), del decreto legge n. 18/2020, conv. con modif. in legge n. 27/2020, laddove si prevedeva, anche nella c.d. "fase 1" dell'emergenza epidemiologica, la trattazione "necessaria" dei procedimenti indicati ai nn. 1), 2) e 3) della citata lett. b) «*quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda*»;

rilevato che, d'altronde, la previsione (art. 83, comma 9, del decreto legge cit.) della sospensione del decorso della prescrizione del reato per il tempo in cui il procedimento è rinviato (e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020), trova fondamento proprio nella mancanza di legittimazione della parte civile (parte meramente eventuale) a richiedere la trattazione del processo, in tal modo trovando una forma di tutela dei propri diritti;

ritenuto che una interpretazione opposta (che consentisse al difensore della parte civile di richiedere la trattazione del processo) finirebbe per porre l'imputato nella "disponibilità" della parte civile, soluzione questa manifestamente irragionevole se si considera che neppure il P.M. (che ha esercitato l'azione penale, su cui successivamente si è innestata l'azione civile) può richiedere la trattazione del processo, atteso che la *ratio* della disposizione suddetta risponde solo ad un'esigenza dell'imputato che manifesti interesse a vedere trattato il suo processo;

ritenuto che, pertanto, per le medesime ragioni appena esposte, non possa trovare accoglimento anche l'istanza di trattazione avanzata dal difensore della parte civile nel **processo n. 3171/2016 R.G.T. - n. 3323/2014 R.G.N.R.**;

ritenuto che non possa trovare accoglimento neppure l'istanza di trattazione avanzata dal difensore delle persone offese nel **processo n. 2654/2019 R.G.T. - n. 4200/2014 R.G.N.R.** atteso che, pur essendo stata richiesta la trattazione ai soli fini della costituzione di parte civile (sicché si potrebbe profilare, in astratto, l'ipotesi di cui alla lett. e) del decreto Presidenziale n. 1267/2020, laddove si prevede la trattazione dei «*processi di prima udienza ai soli fini degli adempimenti relativi alla costituzione delle parti*»), si deve tuttavia rilevare che (pur non trattandosi di vera e propria "prima udienza", provenendo il processo da precedente rinvio - prima ud. del 17/10/2019) appare dirimente osservare che il processo era stato rinviato all'udienza del 27/05/2020 ai fini della rinnovazione della notifica nei confronti di una coimputata e che tale attività non risulta esitata, sicché il processo dovrà *ex novo* essere rinviato per tale incumbente (rinnovazione della notifica alla predetta imputata), non essendo quindi neppure possibile ipotizzare alcuna attività finalizzata alla costituzione di parte civile;

ritenuto, invece, che debba essere accolta l'istanza di trattazione del **processo n. 480/2017 R.G.T. - n. 1739/2016 R.G.N.R.**, atteso che la richiesta è stata avanzata dal difensore dell'imputato e l'attività prevista consiste nell'esame

dell'imputato e nella eventuale discussione (ipotesi di trattazione necessaria contemplata alla lett. g) del citato decreto Presidenziale n. 1267/2020);

**ritenuto**, in conclusione, di dover individuare i procedimenti da trattare, in virtù del citato decreto Presidenziale, all'udienza del **27 maggio 2020**, agli orari come di seguito specificati:

- 1) **N. 3852/2019 RGNR - N. 964/2020 RGT** (prima udienza) – ore 10:15;
- 2) **N. 1739/2016 RGNR - N. 480/2017 RGT** (esame imputato ed eventuale discussione) – ore 10:30;

**ritenuto** che i restanti procedimenti presenti sul ruolo dovranno essere rinviati alle date meglio specificate nel ruolo di udienza allegato al presente decreto, ferma restando la chiamata dei processi all'udienza predetta (**nell'arco orario compreso tra le ore 09:00 e le ore 10:15**), ai soli fini della verbalizzazione del rinvio per i medesimi incumbenti, con la presenza di un difensore di ufficio, già individuato, a cura della Cancelleria, nella persona dell'**Avv. Maria C. Abbramo**;

### COMUNICA

- che i processi da trattare, per gli incumbenti già previsti, all'udienza del **27 maggio 2020 (AULA 1)** sono quelli specificati in parte motiva (il processo di prima udienza, come sopra indicato, sarà chiamato ai soli fini degli adempimenti relativi alla costituzione delle parti);
- il rinvio di tutti i restanti processi, già fissati per l'udienza del **27 maggio 2020**, alle date meglio indicate nel ruolo di udienza che si allega al presente decreto, onerando le parti dei medesimi incumbenti già previsti per la data dell'udienza rinviata;

### DICHIARA

con riferimento ai soli processi rinviati, la sospensione dei termini di prescrizione fino alla data del rinvio e, comunque, non oltre il **31/07/2020**, come previsto dall'art. 83, comma 9, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. i), del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28.


**Copia del presente decreto, con allegato il ruolo di udienza, verrà, a cura della Cancelleria:**

- **comunicato** via p.e.c. alla Procura della Repubblica;
- **comunicato** al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale forense;
- **comunicato**, a cura della Cancelleria, via p.e.c. **esclusivamente** ai difensori delle parti private dei processi che saranno regolarmente trattati (così come specificati in parte motiva).

Reggio Calabria, **22 maggio 2020**

Dep. in cancelleria

RC 22/05/2020



Il Giudice

Dott. Paolo Pirruccio



Tribunale di REGGIO CALABRIA  
**Procedimenti Fissati a Giudizio - Mod. 33**

*dal giorno 27/05/2020 al giorno 27/05/2020*

**UDIENZA DEL 27 MAGGIO 2020 (AULA 1)  
 GIUDICE DOTT. PIRRUCCIO PAOLO**

Numero Fascicolo	Imputazione	Data di rinvio
PM:N2009/009082- GIP:N2010/003156- DIB:N2011/001019	3) DPR del 1990 n. 309 art. 73 - DPR del 1990 n. 309 art. 80 LA - CP81C2;	27/05/2020 09:00  <b>26-05-2021</b>
PM:N2013/006976- GIP:N2015/000740- DIB:N2015/001759	1) CP art. 572 - CP81C2; 2) CP art. 582 - CP art. 585 - CP art. 576 N5 - CP art. 577; 3) L del 1975 nr. 110 art. 20 BIS;	27/05/2020 09:00  <b>03-02-2021</b>
PM:N2015/005223- GIP:- DIB:N2016/001647	1) CP art. 590 - CP art. 583 C1 N1 C2 N3 - CP110;	27/05/2020 09:00  <b>11-09-2020 ORE 10:30</b>
PM:N2016/000835- GIP:- DIB:N2016/001951	1) CP art. 590 C1 C3; 2) DLG del 2008 nr. 81 art. 55 C4 LA LB LE;	27/05/2020 09:00  <b>14-10-2020 ORE 10:00</b>
PM:N2014/007311- GIP:N2015/002076- DIB:N2016/001718	4) CP art. 368 - CP61N2 - CP81C2;	27/05/2020 09:00  <b>10-03-2021</b>
PM:N2015/008692- GIP:- DIB:N2017/001380	1) CP art. 388 C2 - CP110;	27/05/2020 09:00  <b>11-09-2020 ORE 9:00</b>
PM:N2014/003323- GIP:N2016/000296- DIB:N2016/003171	1) CP art. 372 - CP110;	27/05/2020 09:00  <b>11-09-2020 ORE 9:20</b>
PM:N2016/000197- GIP:N2016/002296- DIB:N2017/000672	1) CP art. 590; 2) CP art. 590 C1 C3;	27/05/2020 09:00  <b>14-10-2020 ORE 10:30</b>
PM:N2015/004794- GIP:N2015/002335- DIB:N2017/001870	1) DPR del 2001 nr. 380 art. 44 LC - CP81C1; 2) DPR del 2001 nr. 380 art. 93 - DPR del 2001 nr. 380 art. 94 -	27/05/2020 09:00  <b>28-04-2021</b>

	DLG del 2004 nr. 42 art. 181;	
PM:N2016/001739- GIP:N2016/001566- DIB:N2017/000480	2) CP art. 612 BIS;	27/05/2020 09:00 <b>IN TRATTAZIONE ORE 10:30</b>
PM:N2016/003386- GIP:- DIB:N2018/000162	1) CP art. 343;	27/05/2020 09:00 <b>10-02-2021</b>
PM:N2015/005378- GIP:N2015/004936- DIB:N2018/000283	1) CN art. 54 - CN art. 1161 - CP110;	27/05/2020 09:00 <b>12-02-2021</b>
PM:N2014/004200- GIP:- DIB:N2019/002654	2) CP art. 582 - CP61N1; 3) CP art. 588 C2;	27/05/2020 09:00 <b>07-10-2020 ORE 11:00</b>
PM:N2018/000597- GIP:- DIB:N2020/000012	1) CP art. 588 C1 C2; 2) CP art. 337 - CP61N2; 3) CP art. 582 - CP art. 585 C1 - CP art. 576 N5 BIS; 4) CP art. 582 C1 - CP art. 585 C1 - CP art. 576 N1 - CP110; 5) CP art. 635 C2 N3;	27/05/2020 09:00 <b>12-03-2021</b>
PM:N2016/004607- GIP:N2017/003024- DIB:N2018/000633	1) CP art. 570 N2; 3) CP art. 572;	27/05/2020 09:00 <b>17-02-2021</b>
PM:N2014/003951- GIP:N2019/000988- DIB:N2019/002313	1) DPR del 2002 nr. 115 art. 95;	27/05/2020 09:00 <b>26-05-2021</b>
PM:N2018/004925- GIP:N2019/001199- DIB:N2019/002981	1) DPR del 2002 nr. 115 art. 95 - DPR del 2002 nr. 115 art. 79 C1 LA;	27/05/2020 09:00 <b>12-05-2021</b>
PM:N2019/003852- GIP:- DIB:N2020/000964	1) L del 1975 nr. 110 art. 4;	27/05/2020 09:00 <b>IN TRATTAZIONE ORE 10:15</b>
PM:N2020/000459- GIP:- DIB:N2020/000210	1) CP art. 624 - CP art. 625 N7 - CP110;	27/05/2020 09:00 <b>09-04-2021</b>